



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

A tutto il Personale Scolastico

OGGETTO: D.M. n.159 del 12/11/2020. - Cessazione dal servizio del Personale Scolastico dal 01 settembre 2020. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si comunica, a tutto il Personale della Scuola, che le funzioni operative attuative delle disposizioni di cui D.M. n. 159 del 12/11/2020 sono disponibili **mediante procedura POLIS – “Istanze On Line”, per il personale docente, educativo e A.T.A.**

Modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente mediante la piattaforma POLIS – Istanze on line fino al 07/12/2020 per il personale docente educativo ed ATA; fino al 28/02/2021 per i Dirigenti Scolastici.

Il Personale che alla data del 31/08/2021 abbia compiuto i 67 anni d'età (requisito anagrafico) e almeno 20 anni di anzianità contributiva (requisito retributivo) sarà collocato a riposo d'ufficio, per cui i docenti che si trovano in questa casistica, dovrà comunicarlo tempestivamente all'ufficio di segreteria amministrativa;

Si allegano:

- Il D.M. n.159 del 12/11/2020
- La circolare Prot. 20972 del 18/11/2020;
- Tabella requisiti pensionistici.

Cordiali saluti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ines Covicchioli



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

p.c. Al Dirigente dell'Ufficio IV dell'U.S.R per l'Emilia-Romagna

OGGETTO: D.M. n. 159 del 12/11/2020. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal
1° settembre 2021. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni
operative.

Si trasmette, con preghiera della massima diffusione presso le Istituzioni Scolastiche
dei territori di pertinenza, il D.M. 159 del 12 novembre 2020 pervenuto all'Ufficio scrivente
con la nota dell'Amministrazione Centrale prot. n. 36103 del 13 novembre 2020 condivisa
con l'INPS (che parimenti si allega), contenente le indicazioni operative in ordine alle
cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1 settembre 2021, già pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero dell'Istruzione (link diretto: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cessazione-dal-servizio-personale-scolastico-indicazioni-operative>).

Con riferimento alla nota ministeriale summenzionata si richiama l'attenzione su
alcuni punti di interesse, relativi alla possibilità di presentare due istanze differenti
(domande di cessazione consuete e "quota cento"), alla tempistica delle operazioni, alla
questione APE sociale, alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, al trattamento di fine
servizio e di fine rapporto, all'anticipo TFS/TFR.

Per questo anno scolastico la richiesta di cessazione dal servizio potrà essere
formulata avvalendosi di due istanze, POLIS – Istanze On Line, attive contemporaneamente.
La prima conterrà le tipologie di domande di cessazione consuete (riconoscimento dei

Dirigente: Bruno E. Di Palma	
Responsabili del procedimento:	
Alessandra Manzari	Tel. 051/3785294 e-mail: alessandra.manzari1@istruzione.it
Gabriele Taddia	Tel. 051/3785319 e-mail: gabriele.taddia.174@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed ATA, Legale, contenzioso e disciplinare

requisiti maturati entro il 31/12/2021, opzione donna, assenza condizioni maturazione diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio in anni precedenti), la seconda conterrà, esclusivamente, le istanze formulate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 per la maturazione del requisito alla pensione "quota cento". In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione formulata per la pensione cd. quota cento verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Si riporta di seguito la sintesi delle principali tempistiche:

1. Modalità di presentazione delle istanze: esclusivamente mediante la piattaforma POLIS – Istanze on Line fino al 07/12/2020 per il personale docente, educativo ed ATA; fino al 28/02/2021 per i Dirigenti Scolastici. Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza in modalità cartacea.
2. Accertamento diritto al trattamento pensionistico: sarà effettuato dalle sedi competenti dell'Istituto Previdenziale che provvederà a dare periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, al fine della successiva comunicazione al personale entro il termine perentorio del 24/05/2021.
3. Sistemazione posizioni assicurative: la nota ministeriale prevede che le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici di Ambito Territoriale (secondo l'organizzazione adottata dai singoli territori), debbano utilizzare l'applicativo 'nuova Passweb' per la sistemazione delle posizioni relative ai pensionandi entro la data ultima del 05/02/2021. Limitatamente all'anno scolastico in corso ed in ragione della situazione emergenziale in atto, nei casi in cui le Istituzioni Scolastiche, nonché gli Uffici di Ambito Territoriale non siano nelle condizioni di utilizzare l'applicativo suddetto, al fine di salvaguardare il diritto dei

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabili del procedimento:

Alessandra Manzari

Tel. 051/3785294 e-mail: alessandra.manzari1@istruzione.it

Gabriele Taddia

Tel. 051/3785319 e-mail: gabriele.taddia.174@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale
docente, educativo ed A.F.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

pensionandi ad ottenere, nei termini previsti, la certificazione del diritto a pensione, sarà possibile non utilizzare 'nuova Passweb' ma aggiornare, con cadenza settimanale e sempre entro la data ultima del 05/02/2021, i dati sul portale SIDI al fine di consentire all'INPS di consultare le informazioni necessarie alla verifica del diritto a pensione (anche con riferimento ai periodi pre-ruolo ante 1988 con ritenuta in Conto Entrate Tesoro).

4. Gestione provvedimenti "ante subentro": dovranno essere inviati in formato cartaceo o PEC, con cadenza settimanale, entro il termine ultimo del 05/02/2021.
5. Domande di ricongiunzione, riscatti e computo: gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno all'esatta ricognizione delle suddette domande prodotte entro il 31/08/2000 con riferimento ai pensionandi dal 01/09/2021.
6. Gestione delle domande di cessazione: dopo l'accertamento da parte dell'INPS, le cessazioni dovranno essere, come di consueto, convalidate mediante l'apposita funzione SIDI.

Relativamente, invece, all'APE sociale nonché alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, questi ultimi, una volta ottenuto il riconoscimento dall'INPS, potranno presentare domanda di cessazione in modalità cartacea. Con riferimento all'APE sociale, l'Amministrazione Centrale precisa che non trova applicazione per l'accesso a tale prestazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97.

Con riguardo al trattamento di fine servizio e di fine rapporto, l'Amministrazione Centrale ha reso noto che l'art. 23 comma 2 del D.L. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019 e relativo alla possibilità per tutti i dipendenti di avanzare richiesta di finanziamento delle indennità di fine servizio, è stato attuato con D.P.C.M. del 22 aprile 2020, n. 51 concernente il Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR e l'Accordo

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabili del procedimento:

Alessandra Manzari

Tel. 051/3785294 e-mail: alessandra.manzari1@istruzione.it

Gabriele Taddia

Tel. 051/3785319 e-mail: gabriele.taddia.174@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

*Ufficio I - Funzioni Vicarie, Affari Generali, Personale,
docente, educativo ed A.T.A., Legale, contenzioso e disciplinare*

quadro approvato con Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione del 19 agosto 2020. Conseguentemente gli Uffici di Ambito Territoriale provvederanno a fornire all'Istituto Previdenziale i dati giuridici ed economici necessari per quantificare l'importo oggetto di finanziamento. Utilizzando gli applicativi 'nuova Passweb' e 'flusso Uniemens', inoltre, sarà cura delle SS.LL. o delle Istituzioni Scolastiche provvedere alla sistemazione delle posizioni assicurative ed inoltrare alle sedi competenti INPS le pratiche di riscatto TFS/TFR.

Da ultimo, nella nota ministeriale di cui trattasi il Capo Dipartimento ribadisce anche gli adempimenti amministrativi relativi alla trasmissione dei dati utili alla liquidazione di TFS e TFR, richiamando il Messaggio Hermes n. 3400 del 20/09/2019 e comunicando la messa in esercizio di un nuovo applicativo telematico 'Comunicazione di cessazione' che sostituisce l'invio cartaceo del modello PL 1.

Il Direttore Generale

Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Dirigente: Bruno E. Di Palma

Responsabili del procedimento:

Alessandra Manzari

Tel. 051/3785294 e-mail: alessandra.manzari1@istruzione.it

Gabriele Taddia

Tel. 051/3785319 e-mail: gabriele.taddia.174@istruzione.it

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 - **BOLOGNA** - Tel: 051/37851

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.gov.it

Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n.214

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2021		

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*

(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	Requisiti contributivi	
D'ufficio 66 anni e 7 mesi al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2021	
A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2021		

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Requisiti contributivi donne	Requisiti contributivi uomini
	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 476 Legge 27 dicembre 2019, n. 160

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Maturati al 31 dicembre 2019	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2019	58 maturati al 31 dicembre 2019

Quota 100 - Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi	Requisiti anagrafici
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni

TAB. B**Requisiti pensionistici per i dipendenti statali.**

Decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973, n. 1092, art. 4.

Requisiti anagrafici	Requisiti Contributivi donne	Requisiti Contributivi uomini
<u>D'ufficio</u> 65 anni al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi al 31 agosto 2021	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi al 31 agosto 2021

*Il Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell' art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede che con "decreto del Ministro della pubblica istruzione", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che con effetto dal 1° gennaio 1996 ha istituito presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato; il comma 2 del medesimo articolo che ha stabilito l'obbligo per le Amministrazioni statali al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile; il comma 3 che ha stabilito che le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio, per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, avrebbero continuato ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali



Il Ministro dell'Istruzione

svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12, che fissa al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della Funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che a far data dal 1° settembre 2000 l'INPS (ex INPDAP) è subentrato nelle attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca per le cessazioni dalla stessa data;

VISTA la Circolare INPS n. 5 del 11 gennaio 2017 che ha stabilito l'adozione a regime a far data dal 1° settembre 2017 di una nuova modalità di liquidazione delle prestazioni basata sulle informazioni presenti sul conto individuale assicurativo alimentato con le denunce mensili analitiche (Uniemens - ListaPos Pa), integrato con le ulteriori informazioni utili specifiche per la quantificazione delle prestazioni per i lavoratori pubblici del settore scuola;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione

D E C R E T A

Articolo 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 7 dicembre 2020, ovvero al 28 febbraio 2021, limitatamente ai dirigenti scolastici, il termine finale per la presentazione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola,



Il Ministro dell'Istruzione

delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2021.

2. Entro i termini di cui al comma 1, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il termine del 7 dicembre 2020, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 31.

Articolo 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati con nota congiunta Ministero dell'Istruzione/INPS.
2. I termini dell'accertamento di cui al comma 1 terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali provvedono all'esatta ricognizione delle domande di Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2021. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e Ministero dell'Istruzione.
4. Le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3 sono determinate da apposita circolare operativa condivisa tra il Ministero dell'Istruzione e l'INPS.

Articolo 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.



Il Ministro dell'Istruzione

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA